CAMERA DEI DEPUTATI N. 5995

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VELTRONI, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, BARBIERI, PACETTI, STEFANINI, FERRARA

Presentata il 2 ottobre 1991

Nuove norme in materia di svolgimento della campagna elettorale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta contiene norme sulle campagne elettorali, che si collegano naturalmente con il senso e la portata di una più complessiva riforma elettorale, e al tempo stesso hanno una loro autonomia, che ne rende possibile l'approvazione prioritaria in tempi brevi.

In primo luogo, per quanto attiene all'uso delle radiotelevisioni durante le campagne elettorali, l'articolo 1 della proposta prevede la parità di accesso di tutti i partiti in lizza alle trasmissioni elettorali e a qualsiasi spazio di pubblicità elettorale, secondo regole definite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e la gratuità dell'accesso per i programmi diffusi da concessionari che trasmettono in oltre dodici bacini d'utenza.

In secondo luogo, l'articolo 2 prevede un tetto rigido per le spese elettorali, con rigorosi controlli che ogni candidato sarà tenuto a rilasciare, circa le spese sostenute e le fonti di finanziamento della sua campagna elettorale.

Anche questi sono elementi, tutt'altro che accessori, che contribuiscono a definire il « segno » di una proposta di riforma: sono un banco di prova, in vista delle prossime elezioni politiche, della volontà riformatrice delle diverse forze politiche e della coerenza con cui si vorrà dare seguito alla domanda di « politica pulita » posta a gran voce dagli elettori nel *referendum* del 9 e 10 giugno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative nonché le consultazioni referendarie, i concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, i quali intendono trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle consultazioni l'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale in condizione di parità tra loro, secondo regole e tempi definiti in un regolamento emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Garante. Tali regole devono in ogni caso garantire medesime fasce orarie, nonché pari condizioni economiche per tutti i partiti e le forze politiche interessate. L'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale, diffusi da concessionari nazionali o da concessionari locali che mediante interconnessione trasmettano programmi in oltre dodici bacini di utenza, è gratuito.

2. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

3. Nel corso delle campagne elettorali di cui al comma 1, la presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti e dei membri del Governo deve essere limitata, nelle trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. In ogni caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applica l'articolo 31, commi 1 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 2.

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione del Parlamento non possono superare l'ammontare di dodici mensilità dell'indennità parlamentare.

2. I candidati all'elezione al Parlamento sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese.

3. Le spese documentate sono deducibili dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

4. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta da due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti. La dichiarazione deve essere depositata, entro sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale, nella cancelleria del tribunale competente per territorio, ove ogni cittadino può prenderne visione.

5. La falsità della dichiarazione è punita con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica ai revisori che hanno sottoscritto le dichiarazioni, alla condanna segue la sospensione dell'esercizio della professione da due a quattro anni.